



COMUNE DI PANCARANA

(Provincia di Pavia)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SESSIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA

delibera n. 12
del 27 settembre 2012

Oggetto: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012.

L'anno DUEMILADODICI , addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 , nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano		presenti	assenti			presenti	assenti
1	VIOLA BRUSCHI Paola	si		10	BERTOLOTTI Francesco	si	
2	MILANESI Valerio	si		11	COSTANTINI Emanuela		si
3	DAPRA' Walter	si		12	MINUDRI Lorenzo		si
4	LARDINI Tiziano	si		13	BALLARIN Davide		si
5	BARBONAGLIA Stefano	si					
6	NICOLINI Paola		si				
7	FUSI Maurizio	si					
8	DEPAOLI Piera	si					
9	MODA Cristian		si	Totali presenti/assenti		8	5

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Bernardino Ruspa
Il Sindaco PAOLA VIOLA, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p style="text-align: center;">Il Segretario Il Responsabile del servizio finanziario f.to dott. Bernardino Ruspa f.to Andrea Piccinini</p>	<p><i>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</i></p> <p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO f.to Paola Viola f.to dott. Bernardino Ruspa</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 05.10.2012</p> <p style="text-align: center;">Il Segretario f.to dott. Bernardino Ruspa</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p style="text-align: center;">Il Segretario dott. Bernardino Ruspa</p> <div style="text-align: right;"> </div>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

Visto e richiamato:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76%;
- l'art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011, in base al quale i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre l'aliquota di base fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;
- l'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Considerato che:

- l'aliquota per l'abitazione principale si applica anche a favore del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota ed a condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- i comuni possono applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche a favore delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Esaminate le proiezioni di incasso dell'imposta e le entrate al riguardo derivanti dal pagamento della prima rata;

Ritenuto, in attesa di dati maggiormente certi, di avvalersi, per il presente anno, della facoltà di aumentare le aliquote base d'imposta nella misura dello 0,05%;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato nella presente seduta consiliare con deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile:

Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 astenuto (Bertolotti Francesco)

DELIBERA

1. Di stabilire, per l'anno 2012, le aliquote per l'applicazione dell'IMU e le detrazioni indicate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come segue:
 - aliquota base dell'imposta pari al 0,81 per cento;
 - aliquota ridotta dell'imposta pari al 0,4 per cento (con le detrazioni previste dal comma 10) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
 - aliquota ridotta pari al 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993,
2. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012;
3. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

